

Legge federale sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti

del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007²,
decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione può, nei limiti dei crediti stanziati, concedere un aiuto finanziario al Museo svizzero dei trasporti per l'esercizio del settore prettamente museale.

² L'Assemblea federale approva con decreto federale semplice il limite di spesa per un periodo pluriennale.

Art. 2

L'aiuto finanziario è erogato a condizione che:

- a. il Cantone e la Città di Lucerna nonché i Cantoni della Svizzera centrale partecipino in misura adeguata al finanziamento del Museo svizzero dei trasporti;
- b. il mandato e le prestazioni del Museo svizzero dei trasporti siano disciplinati in modo vincolante in un contratto di prestazioni;
- c. il Museo svizzero dei trasporti concretizzi la sua organizzazione in una società di gestione per le attività commerciali e in una fondazione per il settore prettamente museale, presenti una strategia di gestione e di finanziamento e tenga un efficiente controlling aziendale e finanziario.

¹ RS 101

² FF 2007 6055

Art. 3

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Essa ha effetto fino all'entrata in vigore della legge federale sul promovimento della cultura, ma non oltre il 31 dicembre 2011.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 2008³

Termine di referendum: 10 luglio 2008

³ FF 2008 1993